

Regolamento Comune di Burgos per scavi e ripristini (servizio tecnico MAR.)

COMUNE DÌ BURGOS

PROVINCIA DÌ SASSARI

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE I RIPRISTINI STRADALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 29.04.2011

REGOLAMENTO PER I RIPRISTINI STRADALI

Ari. 1-11 presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e regolamentare i compiti di tutela delle strade comunali, mantenendole in perfetto stato di efficienza e sicurezza, normando le fasi preparatorie e lavorative per la posa in opera delle tubature principali, secondarie, di allacciamento alle utenze private per la fornitura di servizi, il posizionamento in quota di chiusini, griglie, solette di copertura, pozzetti stradali a qualsiasi uso adibiti, oltre che per la realizzazione e manutenzione di marciapiedi, inoltre ha lo scopo di regolare il transito di mezzi speciali, automezzi d'opera sul territorio comunale.

Ari 2 - Le seguenti norme si applicano anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi esistenti.

Art 3 - Per la messa in opera delle tubazioni relative ad eventuali future concessioni a società di metanodotti occorrerà riferirsi oltre al regolamento presente a tutte le disposizioni stabilite dal D.M. 24/11/1984 - Ministero degli Interni - e successive modificazioni, nonché tutte le altre norme contenute in leggi, decreti e circolari, che disciplinano la materia in oggetto del seguente regolamento.

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Art. 5 - per il transito di mezzi speciali, automezzi ecc. in aree pedonali, di interesse particolare, o comunque con pavimentazioni speciali, e per ogni e qualsiasi posa in opera di tubazioni, cavi, sia di interesse pubblico che privato, nel territorio comunale, dovrà essere fatta singola **richiesta** all'Amministrazione Comunale, **30 giorni prima dell'inizio dei lavori**, corredata obbligatoriamente da una breve relazione sui lavori da svolgersi comprensiva dell'elenco dei materiali da utilizzare, da idonea planimetria con indicazione del percorso, da disegni dei particolari costruttivi delle opere da realizzare.

5a - Il richiedente dovrà ottenere a propria cura e spese tutti i nulla osta ed autorizzazioni necessarie presso altri enti e/o uffici Comunali, da allegare obbligatoriamente alla domanda di autorizzazione alla manomissione stradale.

5b - La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e della presentazione dei nulla osta summenzionati, è motivo di sospensione della pratica. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione scritta all'appaltatore e/o concessionario, il quale avrà 15 giorni di tempo per integrare la documentazione.

in mancanza dell'integrazione richiesta, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta.

Art. 6 - La richiesta di autorizzazione , deve essere presentata singolarmente per ogni lavoro da eseguire, è ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso di singoli interventi programmati da eseguire in sequenza sulla stessa strada, le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente e per ciascun soggetto richiedente.

Art. 7 - Per l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, in presenza di pericoli per la pubblica e privata incolumità a cose e/o persone, quali ad esempio fughe di gas, guasti a linee elettriche, reti idriche e telefoniche principali, la società richiedente dovrà procedere all'immediata esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dell'area interessata, contemporaneamente tramite *mezzo* di comunicazione idoneo (fax, telegrafo, ecc), dovrà obbligatoriamente:

- a) Dare distinta ed immediata comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico per gli adempimenti di legge
- b) Entro i 5 giorni successivi dalla data dell'intervento urgente, il concessionario o appaltatore, dovrà obbligatoriamente presentare domanda come specificato agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, allo scopo di ottenere l'autorizzazione e le relative prescrizioni per i ripristini stradali.
- e) La procedura di urgenza avviata da! concessionario senza che sussistano i presupposti di cui presente articolo sarà oggetto di penale, dopo le opportune verifiche e sopralluoghi del competente Ufficio Tecnico.**
- d) La violazione di uno o più punti de! presente articolo, equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.**

Art. 8 - E' fatto obbligo al concessionario/appaltatore nel caso di manomissione superiori a 20.00 mi. di:

- a) Realizzare disegni esplicativi, comprensivi di eventuali sezioni, che indichino i servizi preesistenti sotto la sede stradale e la loro precisa ubicazione tutto eseguito, per quanto i servizi Comunali, sotto precisa indicazione del competente Ufficio Tecnico.
- b) Predisporre cartelli da apporre obbligatoriamente in prossimità del cantiere, con le indicazioni previste dalle norme sui lavori pubblici.

Resta invariata la possibilità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di richiedere ulteriore documentazione integrativa anche per scavi con lunghezza inferiore a 20 mi.

Art. 9 - Autorizzazioni e loro validità.

L'autorizzazione dovrà riportare:

- a) Generalità del richiedente
- b) Oggetto dell'autorizzazione
- c) Caratteristiche tecniche dell'area pubblica interessata
- d) Periodo di validità dell'autorizzazione
- e) Espresa riserva che il Comune di Burgos non si assume alcuna responsabilità in relazione agli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'autorizzazione stessa, relativi all'eventuale danneggiamento di servizi sotterranei esistenti, per danni causati a persone cose e veicoli, sia durante il corso dei lavori che successivamente, durante il periodo di assestamento de! ripristino provvisorio, o per la cattiva esecuzione del ripristino o in relazione alla sicurezza stradale.

- f) In allegato le. prescrizioni tecniche relative alla realizzazione delle opere. Le autorizzazioni hanno una validità di 3 mesi a decorrere dalla data del rilascio per piccoli tratti con estensione minore di 20.00 mi. e i singoli allacciamenti. La validità è invece di 6 mesi per tratti di lunghezza pari o maggiore di 20.00 mi.

Sono possibili, per giustificati motivi riconosciuti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, rinnovi o proroghe delle autorizzazioni rilasciate, se richieste almeno 10gg. prima della scadenza. Eseguire i lavori, non rispettando i termini sopra indicati, rende automaticamente l'opera sia in fase di realizzazione, che completata, non autorizzata e quindi perseguibile.

Tutte le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere integrate della documentazione mancante, nel rispetto dell'art. 5.

Art. 10-11 soggetto titolare dell'autorizzazione alla manomissione stradale è obbligato a comunicare per scritto all'Ufficio Tecnico competente, prima di iniziare i lavori, tutte le informazioni inerenti quanto sopra specificato e comunque:

- a) Gli estremi dell'autorizzazione;
- b) La data d'inizio lavori;
- c) La documentazione fotografica in caso aree di interesse particolare o comunque con pavimentazioni diverse dal conglomerato bituminoso;
- d) Gli estremi dell'impresa che eseguirà il lavoro.
- e) I dati personali del Responsabile di cantiere comprensivo del recapito telefonico.
- f) Il soggetto titolare dell'autorizzazione con il recapito telefonico.
- g) I tempi di esecuzione dei lavori fino alla completa esecuzione del bynder per la messa in sicurezza dello scavo e la chiusura temporanea del cantiere con il ripristino della eventuale segnaletica orizzontale e verticale, in attesa dei ripristini finali.
- h) Eventuali sezioni come richiesto dall'articolo 8a con la nuova ubicazione del servizio precedentemente definita con i tecnici dell'Ufficio Tecnico.

Art. 11 -Variazioni delle opere autorizzate.

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare documentazione di variante per l'ottenimento del nuovo nulla osta.

Non ottemperare a questo articolo equivale alla realizzazione di una manomissione non autorizzata.

Art. 12 - Le autorizzazioni rilasciate per strade o piazze interessate da manifestazioni pubbliche, verranno sospese previa comunicazione scritta, da comunicare 15 giorni prima dell'evento, senza che il soggetto titolare dell'autorizzazione stessa possa chiedere alcun compenso o indennizzo per la sopra citata sospensione. L'autorizzazione diverrà nuovamente valida a partire dal giorno successivo alla data di ultimazione della manifestazione pubblica.

DI

O

Art. 13 - Per l'opera realizzata senza autorizzazione o in modo difforme dall'autorizzazione stessa, oltre ad essere sanzionata ai sensi di legge, // titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti dall'articolo 5 e 10.

L'Amministrazione Comunale, vista la domanda presentata si riserva di esprimere, dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita di:

- a) Sanare l'opera applicando la penale prevista all'art. 50,
- b) Dichiarare non sanabile i lavori eseguiti in riferimento alle sotto indicate valutazioni,
 - b1) Nel caso che il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o privati, servizi di pubblica utilità,
 - b2) Nel caso di interferenza con la realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione

Nei suddetti casi il Titolare della manomissione dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure, senza che lo stesso soggetto possa richiedere alcun compenso o indennizzo all'Amministrazione Comunale.

SPESE DI SEGRETERIA E CAUZIONI

Art. 14- Cauzioni

Il deposito cauzionale verrà pagato per una somma calcolata sulla base dei mq. occupati per scavi di larghezza fino a cm. 50 e dei mq. occupati per scavi con larghezza superiore a cm. 50, come previsto da apposita deliberazione.

In casi particolari, a seguito delle valutazioni delle caratteristiche tecniche e della estensione degli interventi di ripristino conseguenti ad eventuali danni, l'Ufficio Tecnico, potrà indicare un diverso importo da versare a titolo di cauzione

Le cauzioni sopra elencate saranno recuperate dai concessionari sei mesi dopo la dichiarazione di cui all'articolo 16c del presente Regolamento.

Le cauzioni dovranno essere comunque ritirate entro un anno dalla data di fine lavori.

Art 14b - Per le domande presentate da enti, consorzi, Aziende speciali ecc. si applicano i seguenti criteri:

- a) Dovrà essere versata apposita cauzione a garanzia della regolare esecuzione delle opere, pari a 10.000,00 € per ogni anno solare.
- b) In caso di interventi con importo dei lavori maggiore o uguale a 100.000,00 €, i soggetti concessionari, prima dell'inizio dei lavori, dovranno costituire ulteriore cauzione pari al 10% dell'importo dei lavori appaltati.

Le suddette cauzioni potranno essere costituite mediante polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa, automaticamente rinnovabile di anno in anno su dichiarazione del concessionario.

Il mancato versamento della cauzione e Sa sua mancata trasmissione aìV Ufficio Tecnico Comunale, comporterà la sospensione dei rilascio delle autorizzazioni alla manomissione o la cessazione della validità delle autorizzazioni rilasciate, fatta eccezione per i soli casi contemplati all'articolo 7.

Art. 15 - Documentazione da presentare al momento del ritiro dell'autorizzazione della manomissione

Ricevuta di versamento per diritti di segreteria ed eventuali sopralluoghi.

DISPOSIZIONI DI CANTIERE

Art 16 - Messa in sicurezza del cantiere.

- a) Per i singoli allacciamenti e per gli interventi con uno sviluppo minore di 30,00 mi. la data di inizio lavori e la data di esecuzione del bynder coincidono con la data di rilascio dell'autorizzazione.
- b) Per gli interventi che hanno uno sviluppo maggiore di 20,00 mi. i soggetti titolari dell'autorizzazione alla manomissione dovranno comunicare la data effettiva di esecuzione dello strato di binder.
- e) Per ogni singola autorizzazione il titolare ha l'obbligo di comunicare la data di esecuzione del tappeto di usura e il ripristino dell'eventuale segnaletica orizzontale o verticale presente prima dell'esecuzione della manomissione, nonché l'eventuale documentazione fotografica finale in caso di lavori eseguiti in aree con pavimentazioni di cui agli articoli 42 e 45.

Art. 17- Sospensione del cantiere.

I lavori possono essere sospesi quando, a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale o della Polizia Municipale, vengano rilevati: la realizzazione di opere difformi dall'autorizzazione rilasciata, oppure il mancato rispetto delle norme di sicurezza del cantiere o l'inosservanza di uno o più articoli del presente Regolamento o del nuovo codice della strada.

Art. 18-1 concessionari delle autorizzazioni alle manomissioni, sono responsabili per eventuali danni, disagi ecc. che possano arrecare a persone, animali o cose durante l'esecuzione dei lavori e per un anno solare a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'articolo 16c del presente Regolamento.

L'amministrazione Comunale si riserva di verificare i lavori eseguiti, anche con la realizzazione di saggi distruttivi conseguente ripristino a cura e spese del concessionario, di contestare quanto non realizzato a regola d'arte, con l'applicazione delle sanzioni previste.

Ari 24 - Salvo modifiche precedentemente concordate con l'Ufficio Tecnico di questo Ente, o disposizioni di legge, la distanza minima dello scavo dai fabbricati, fossi e canali, dovrà essere di almeno 1.00 m. in modo da rendere sicura e agevole la posa dei servizi.

Ari. 25 - Per tutte le strade e i marciapiedi con pavimentazioni in asfalto o lastricati in cemento, è obbligatorio procedere al taglio del manto e della fondazione con idonea macchina a disco meccanico (disco diamantato ecc.) oppure mediante fresatura della traccia dello scavo per tutto lo spessore del manto stradale, al fine di salvaguardare l'integrità del manto stradale stesso. **E' fatto assoluto divieto della rottura a strappo della pavimentazione stradale.**

Art. 26 - Per le strade e i marciapiedi con pavimentazione in lastricato, in acciottolato, in lastre di granito ecc. si procederà alla demolizione della pavimentazione con le dovute cautele affinché sia possibile per il ripristino finale recuperare gli stessi elementi.

SCAVI E TUBAZIONI

Art. 27 - gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con scavatrici discontinue, verrà ammesso lo scavo con macchine continue in quelle zone nelle quali si è accertata l'assenza di sottoservizi, in prossimità degli attraversamenti di altri servizi, gli scavi verranno eseguiti prevalentemente a mano.

Art. 28 - Le dimensioni delle sezioni di scavo dovranno rispettare le dimensioni minime di 30,00 cm. di larghezza e 60,00 cm di profondità.

Art. 29 - Nei tratti stradali interessati dagli scavi verranno disposte segnalazioni regolamentari nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal nuovo codice della strada.

Art. 30 - Allo scopo di limitare i disagi che potrebbero derivare alla viabilità, per la realizzazione delle manomissioni in linea, nell'arco della giornata lavorativa non verranno mai lasciati aperti tratti di scavi superiori a 10,00 m. Al momento della chiusura del cantiere, dovrà essere garantito il transito in sicurezza, anche con momentaneo reinterro dello scavo, e la presenza dell'opportuna cartellonistica e dei dispositivi luminosi.

Art. 31 - Per scavi lasciati a cielo aperto per più giorni, le modalità di gestione degli stessi, dovranno essere concordati e autorizzati dall'Ufficio Tecnico di questo Ente, dovranno comunque essere garantiti gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati a mezzo di opportune opere provvisorie, nei casi in cui non è stata prevista la chiusura momentanea della strada oggetto dei lavori con opportuna ordinanza, dovrà essere sempre garantita la continuità del piano viabile a mezzo di idonee passerelle con le garanzie di sicurezza previste dal nuovo Codice della Strada e dalle vigenti leggi in materia di sicurezza sul lavoro, il tutto a totale carico del richiedente.

Art. 32 - Il soggetto concessionario, sceglie il materiale della tubazione, si accerta che siano state eseguite le verifiche statiche sulla stessa e individua lo spessore del piano di appoggio in traccia.

IN

E

Art. 33 - sulle strade asfaltate il concessionario ha l'obbligo di sigillare la traccia dello scavo con la posa in opera di idoneo strato di binder dello spessore adeguato e nella fase temporale transitoria, tra lo scavo e i ripristini finali, di verificare periodicamente i ripristini al fine da eseguire le opportune ricariche per l'eliminazione dei pericoli per la circolazione di mezzi e persone. Tali operazioni dovranno essere eseguite sempre con sigillature a raso.

Art. 34 - Dopo la posa dei servizi lo scavo dovrà essere riempito fino ad un'altezza almeno pari a 20,00 cm. sopra l'estradosso dell'opera, con materiali aridi sferoidali di adeguata granulometria fine, successivamente con strati di stabilizzato adeguatamente compattati non minori di 30,00 cm. fino a raggiungere una quota che consenta il successivo livellamento del terreno per la stesura dello strato di binder dello spessore minimo di 5/6 cm.

Art. 35 - Per le strade interessate a breve scadenza dall'intervento, da manifestazioni pubbliche, o per prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico in sede di autorizzazione, i rinterri dovranno obbligatoriamente essere immediati e realizzati anche mediante materiali atti ad una chiusura dello scavo immediata, perfettamente compatta a seconda delle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico, al fine di evitare fenomeni di cedimento degli scavi.

Art. 36 - Nelle strade asfaltate con tappeto di usura in ottimo o buono stato di manutenzione, a discrezione dell'Ufficio Tecnico, il ripristino dovrà essere effettuato con la realizzazione del tappeto di usura previa fresatura di una fascia avente le dimensioni eccedenti di 50 cm. per lato rispetto alla grandezza dello scavo, in modo tale da evitare eventuali strappi, lesioni e cedimenti della pavimentazione stradale. Lo spessore del tappeto, eseguito a raso, dovrà essere di almeno 3,00 cm. previa posa in opera di idonea emulsione bituminosa.

- a) In caso di attraversamento stradale il ripristino dei manti, previo fresatura, dovrà essere sempre eseguito con tappetino d'usura posato ad incastro senza alterare la livelletta stradale con una maggiorazione di 50,00 cm. per lato rispetto alla larghezza dello scavo interessato.
- b) In strade con carreggiata sino a 5,00 m. in cui la manomissione interessi una quota non superiore del 30% della larghezza della strada, il tappeto di usura dovrà essere eseguito incassato per almeno metà della larghezza della strada stessa con una profondità minima di 3,00 / 5,00 cm. e l'immediata posa in opera di tappeto di usura a raso.
- e) In strade con carreggiata sino a 5,00 m. in cui la manomissione interessi una quota superiore del 30% della larghezza della strada, il tappeto di usura dovrà essere eseguito incassato per tutta la larghezza della strada stessa con una profondità minima di 3,00 / 5,00 cm. e l'immediata posa in opera di tappeto di usura a raso.
- d) In strade con corsia maggiore a m. 2,50, in cui la manomissione interessi una quota superiore al 30% della corsia stessa, il tappeto di usura incassato dovrà essere esteso a tutta la corsia.

Art. 42 - La _____ in _____ dei _____ e/o di nuova costruzione, è a carico dei Soggetti, Enti o Società gestori, gli stessi rimangono sempre responsabili per eventuali danni o disagi _____ avvenire a persone, animali o cose.

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

Art 43- In caso di rimozione tecnica della segnaletica verticale, si deve provvedere alla posa in opera della segnaletica provvisoria, al termine dei lavori sarà cura e spese del Concessionario il ripristino immediato della segnaletica preesistente.

Art 44 - In caso di deterioramento, la segnaletica orizzontale dovrà essere completamente ripristinata a cura e spese de! Concessionario, nelle forme preesistenti e con vernice di comprovata qualità.

Art. 45 - Gli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico competente .

SANZIONI

Art. 46 - Sanzioni e loro motivazione

- a) Fatte salve le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal vigente Codice della Strada, per le altre violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 250 Euro, ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs.267/2000 introdotto dall'ari. 16 della Legge n. 3/2003.
- b) In tale ipotesi, il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale provvedere a trasmettere apposito verbale descrittivo al Comando di Polizia Municipale, agli effetti di cui all'ari. 13 della Legge n. 689/1981.
- e) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie è fatto integrale rinvio alle norme contenute nel Capo I, Sezioni I e II della Legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 47 - In caso di mancato irregolare o parziale ripristino del taglio strada - a insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale - è facoltà dell'Amministrazione Comunale incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale o parte dello stesso corrispondente al doppio della stima dei lavori di ripristino effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale, comprensivo di una quota per spese generali (istruttoria, sorveglianza, ecc.).

<

Art. 48 - Affinchè tutte le parti interessate abbiano il tempo di recepire le modifiche apportate, il presente regolamento delle manomissioni stradali, diverrà esecutivo 30 giorni dopo la data di approvazione da parte degli organi competenti.

Art 49 - / richiami ai lavori stradali contenuti in contratti e convenzioni già stipulate, devono intendersi automaticamente integrati e/o sostituiti dalle disposizioni di cui al presente regolamento. Le convenzioni od i contratti da stipulare dovranno inderogabilmente contenere l'obbligo per il concessionario o l'appaltatore di conformarsi al presente regolamento.

Art. 50 Con il presente regolamento si stabilisce il divieto ai mezzi cingolati di circolare nell'abitato e nelle vie immediatamente confinanti, i mezzi cingolati che avessero la necessità di entrare nell'abitato, dovranno essere trasportati con mezzi idonei;

Art. 51 Con il presente regolamento si stabilisce il divieto di costituire discariche abusive con i materiali derivanti da scavi e/o demolizioni edilizie, per i quali, fra l'altro, si richiederà in sede di rilascio della concessione edilizia la dichiarazione di conferimento a discarica autorizzata. Nell'ipotesi tuttavia che si rilevassero discariche abusive si eleverà una sanzione pari a € 300,00 al proprietario del terreno in cui si trovano le macerie; l'Amministrazione inoltre si riserva la possibilità di aumentare la sanzione in relazione alla quantità e qualità del materiale abbandonato.